

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2401

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOCCALINI, MOLINARI, NISINI, GIACCONE, ANDREUZZA, BAGNAI, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CAPARVI, CARLONI, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, MARCHETTI, MATONE, MONTEMAGNI, MORRONE, PIERRO, PRETTO, SASSO, ZOFFILI**

Disposizioni per favorire il primo impiego dei giovani in Italia e agevolare il rientro dei giovani lavoratori dall'estero

*Presentata il 14 maggio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di affrontare, e tentare di risolvere, rilevanti questioni connesse alla disoccupazione giovanile. Occorre innanzitutto garantire ai giovani lavoratori salari giusti ed equi nonché favorire l'acquisizione di competenze professionali necessarie per la costruzione di percorsi di carriera nel mercato del lavoro italiano. È inoltre necessario supportare il fenomeno del rientro nel territorio nazionale di giovani espatriati che oggi lavorano all'estero. Si tratta di figure professionali di cui le imprese italiane hanno bisogno e che non riescono a reperire nel mercato del lavoro. Indubbiamente vi è un problema di ricambio generazionale, poiché il fenomeno dei giovani in « fuga » all'estero è

oramai in continua crescita. Dopo la diminuzione degli espatri durante il periodo della pandemia di COVID-19, la tendenza ha ripreso a ritmi vertiginosi: sono almeno 100.000 nel 2022 e 2023 i giovani che hanno lasciato l'Italia, cosiddetti « *expat* », due terzi in più di quelli che sono tornati, circa 37.000. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Nord Est, nel periodo dal 2011 al 2023, quindi nell'arco di tredici anni, nella fascia d'età tra diciotto e trentaquattro anni il totale delle cancellazioni anagrafiche per trasferimento all'estero è aumentato a circa 550.000, contro le 172.000 iscrizioni, con un saldo negativo di 377.000 giovani. Nel 2023 il saldo peggiore è stato registrato in Lombardia, con una diminuzione di 5.760 giovani (-63.639 nel periodo

dal 2011 al 2023), seguita dal Veneto, con una diminuzione di 3.759 giovani (-34.896 nel periodo dal 2011 al 2023). L'emigrazione sta aggravando il calo dei giovani italiani scesi da 13,5 milioni nel 2000 a 9,1 milioni nel 2024. Il fenomeno colpisce principalmente il Settentrione, che ha registrato, nel medesimo periodo dal 2011 al 2023, un saldo negativo di circa 80.000 giovani dal Nord-Est e circa 100.000 giovani dal Nord-Ovest. Ma l'emigrazione di giovani è una perdita anche in termini di capitale umano. La medesima Fondazione, rielaborando i dati sull'investimento pubblico in materia di istruzione e sull'impegno delle famiglie per ogni figlio fino al termine degli studi, ha calcolato anche il valore economico del capitale umano perso con l'emigrazione dei giovani nella fascia di età tra diciotto e trentaquattro anni. Negli anni dal 2011 al 2023 tale valore è risultato pari a quasi 134 miliardi di euro, con la Lombardia in testa (22,8 miliardi di euro), seguita dalla Sicilia (14,5 miliardi di euro) e dal Veneto (12,5 miliardi di euro). Tra le motivazioni che spingono i giovani *expat* c'è il desiderio di un impiego con un salario più elevato o la ricerca di migliori opportunità di lavoro, ed è proprio su questi aspetti che la presente proposta di legge, composta da due articoli, intende intervenire. L'idea di essere promotori di una tale iniziativa legislativa era in gestazione già da tempo, ma la vicenda di una giovane ragazza di nome Sara ha convinto il Gruppo parlamentare della Lega-Salvini *premier* a presentarla. Nel caso di Sara, l'espatrio è avvenuto dopo che la stessa si era trasferita in cerca di opportunità di lavoro dal Sud al Nord, dove, comunque, a causa dell'alto costo della vita e dell'offerta solo di *stage* è stata costretta a cercare offerte di lavoro all'estero.

Nel dettaglio, l'articolo 1 si applica ai giovani che alla data di prima assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o il cui contratto di lavoro subordinato sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. In particolare, ai giovani lavoratori neo assunti

con un reddito non superiore a 40.000 euro annui si riduce al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in cui avviene l'assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Tale riduzione non opera con riferimento ai redditi prodotti oltre i 40.000 euro lordi annui. La disposizione è introdotta in via sperimentale per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 ed è volta a garantire ai giovani lavoratori salari adeguati, a favorire l'acquisizione di un'esperienza professionale utile a concretizzare percorsi di carriera nel territorio nazionale, a valorizzare il senso di collaborazione all'interno delle imprese e a far maturare la consapevolezza di essere partecipanti alla produzione nazionale nel rispetto dei principi di diligenza e fedeltà. L'agevolazione di natura fiscale introdotta si aggiunge a quella di natura contributiva attualmente vigente di cui al citato articolo 1, commi da 100 a 108, della legge n. 205 del 2017, in forza del quale per i datori di lavoro che assumono i giovani di età non superiore a 30 anni o che trasformano il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è previsto un esonero contributivo pari al 50 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Il comma 2 dell'articolo 1 incrementa, dal 20 per cento al 40 per cento, il coefficiente di maggiorazione complessiva del costo del lavoro incrementale ammesso in deduzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni che procedono all'assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ai sensi del citato articolo 1, commi da 100 a 108, della

legge n. 205 del 2017. Considerato che la platea di giovani lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è stimata in 101.000 unità per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si valuta prudenzialmente che tutti i datori di lavoro che assumono i suddetti lavoratori registrino un incremento occupazionale che darà loro accesso alla maggiorazione del 40 per cento. Il calcolo del costo del lavoro è stato effettuato considerando la retribuzione media dei neoassunti e i relativi oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto. Il costo del lavoro così calcolato, riferibile a ciascun lavoratore di nuova assunzione ai sensi del comma 1, è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 20 per cento (pari all'incremento della deduzione introdotto dalla legge) in quanto l'attuale coefficiente del 20 per cento è stato già quantificato a normativa vigente. Ai fini della presente legge, è stato quindi calcolato il minor gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sui redditi delle società determinato dal risparmio d'imposta derivante dall'incremento della maggiorazione del costo del lavoro.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2027, quindi per ulteriori due anni, la misura introdotta dall'articolo 1, commi da 386 a 389, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di sostenere i lavoratori nei processi di mobilità territoriale dovuti all'accettazione di offerte di lavoro in luoghi diversi dalla propria residenza, distanti più di cento chilometri. Il comma 4 prevede il diritto di recesso dal rapporto di lavoro nei primi ventiquattro mesi per i datori di lavoro che ai sensi del presente articolo procedono a nuove assunzioni e alla trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'articolo 2 reca disposizioni per favorire il rientro dei giovani e per valorizzare nel territorio nazionale l'esperienza acquisita all'estero, prevedendo l'introduzione di

un'agevolazione fiscale in favore dei giovani lavoratori residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, ai sensi della quale, sempre in via sperimentale, per il biennio 2026-2027, il lavoratore che rientra in Italia beneficerà dell'applicazione di un'aliquota fissa pari al 5 per cento su un reddito non superiore a 100.000 euro lordi annui. La misura è destinata ai lavoratori di età non superiore a 35 anni a condizione che gli stessi trasferiscano la propria residenza in Italia entro sessanta giorni dalla data di nuova assunzione, si impegnino a mantenere la residenza medesima per almeno sei anni e non risultino fiscalmente residenti in Italia nei tre anni precedenti al loro trasferimento. Qualora il lavoratore non mantenga la residenza per il periodo prescritto, decade dai benefici e si provvede al recupero dei benefici usufruiti. Nel caso di rientro in Italia di giovani lavoratori con un figlio minore ovvero in caso di nascita di un figlio o di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del beneficio, l'aliquota applicata è pari al 3 per cento, a condizione comunque che anche il figlio, nato o adottato, risieda in Italia. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2026, le disposizioni dell'articolo 2 trovano applicazione per ulteriori tre periodi d'imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, nei dodici mesi precedenti o successivi al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia adibita ad abitazione principale.

Si prevede inoltre l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una commissione per stabilire le modalità di diffusione e di promozione delle agevolazioni previste dalla presente legge in favore dei giovani lavoratori italiani attualmente residenti all'estero. Infine, si prescrive la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Agevolazioni fiscali per favorire il primo impiego dei giovani in Italia)*

1. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani, garantendo loro salari adeguati e agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, in via sperimentale, ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 5 per cento del reddito fino a 40.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 40.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che assumono lavoratori ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In deroga ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il coefficiente di maggiorazione applicabile ai fini del presente articolo è pari al 40 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.

3. All'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

4. Per le assunzioni e le conversioni del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato

effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto di recedere nei primi ventiquattro mesi del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, riconoscendo al lavoratore, decorsi centottanta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro medesimo, un'indennità per la cessazione del rapporto pari a tre mensilità lorde in aggiunta a quanto dovuto al lavoratore ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

*(Agevolazioni fiscali per favorire il rientro dei giovani lavoratori in Italia)*

1. Al fine di promuovere il rientro dei giovani lavoratori in Italia, consentendo loro di valorizzare l'esperienza professionale maturata all'estero per avviare percorsi di carriera nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, in via sperimentale, ai lavoratori di età non superiore a trentacinque anni che trasferiscono la residenza in Italia, assunti da imprese private con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 5 per cento del reddito fino a 100.000 euro lordi annui. Sui redditi superiori a 100.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica ai lavoratori che:

a) trasferiscono la residenza in Italia entro sessanta giorni dalla data di assunzione ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per il periodo di tempo di cui al comma 3;

c) non risultino residenti fiscalmente in Italia nei tre periodi d'imposta prece-

denti a quello in corso alla data di trasferimento in Italia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno sei anni continuativi, il lavoratore decade dai benefici di cui al comma 1 e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica ai lavoratori nella misura ridotta del 3 per cento nei seguenti casi:

*a)* trasferimento in Italia con un figlio minore;

*b)* nascita di un figlio ovvero adozione di un minore durante il periodo di fruizione dell'agevolazione di cui al presente articolo. In tale caso la riduzione dell'aliquota di cui al presente comma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data della nascita o dell'adozione del figlio e per il tempo residuo di fruibilità del beneficio medesimo.

5. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura ridotta di cui al comma 4 a condizione che, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione di cui al presente articolo, il figlio minore ovvero il minore adottato sia residente in Italia.

6. Ai fini della verifica della residenza fiscale di cui al comma 2, lettera *c)*, in relazione ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero se hanno avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2026, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

8. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2026, le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi d'imposta nel caso in cui il soggetto beneficiario è divenuto proprietario, nei dodici mesi precedenti o successivi al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale sita in Italia adibita ad abitazione principale.

9. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione, senza oneri a carico della finanza pubblica, a cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di individuare le modalità per la massima diffusione dell'agevolazione prevista dalla presente legge presso i cittadini italiani residenti all'estero, anche con modalità digitali. Il Ministro del lavoro e delle politiche convoca la prima riunione della commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della presente legge, che può contenere le eventuali proposte di modifica per il raggiungimento delle finalità della medesima legge.



\*19PDL0143360\*